



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO – SIENA**

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.17 DEL 15 DICEMBRE 2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Partecipano alla riunione i signori:

GUASCONI MASSIMO	Presidente
BINAZZI FRANCA	Rapp. Artigianato
FABIANELLI ANDREA	Rapp. Industria
NOCENTINI LAPINI ANNA MARIA	Rapp. Commercio
VANNETTI FERRER	Rapp. Trasporti e Spedizioni
VALTER ROSSI	Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

BARTOLINI ROBERTO	Rapp. Agricoltura
FUCECCHI VALTER	Rapp. Turismo
PRACCHIA DANIELE	Rapp. Altri Settori
PICCIARIELLO PAOLA	Presidente Collegio Revisori
PARADISI DANIELA	Componente Collegio Revisori

Il Presidente ricorda che, in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.



L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it/>.

A tali adempimenti le preesistenti Camere di Commercio di Arezzo e di Siena hanno provveduto con i provvedimenti delle rispettive Giunte Camerali n. 69 del 21/09/2017 settembre 2018 e n. 57 del 21/09/2017, in atti, comunicando entro il termine del 7.12.2018, quale ultimo atto disgiunto, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del TULSP tramite il Portale Tesoro, l'attuazione delle misure di razionalizzazione, relativamente ai processi di alienazione e recesso deliberati nei Piani di revisione straordinaria.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere, annualmente, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il Presidente ricorda inoltre che, a seguito dell'accorpamento delle due Camere conseguente alla riforma degli Enti camerali di cui al Decreto Legislativo 219/16 si è costituita la nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena a partire dal 12 novembre 2018, data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, nominato dal Presidente della Regione Toscana con il decreto n.172 del 23 ottobre 2018.

Ai sensi dell'art. 3 – commi 1 e 2 del decreto del MISE 8 agosto 2017, la nuova Camera di Commercio subentra *“nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.”*

A seguito di specifica comunicazione dei dati relativi al nuovo Ente, le Società di cui le preesistenti Camere di Commercio possedevano pacchetti azionari o quote di partecipazione al Capitale sociale hanno dato seguito alla procedura per gli adempimenti a loro carico conseguenti il subentro del nuovo Ente nella titolarità delle partecipazioni societarie.

Il Presidente richiama quindi quanto stabilito dall'art. 20 del TUSP 175/2016, intitolato *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*. Tale disposizione prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A norma del comma 2 dell'art. 20 citato, il piano di razionalizzazione, corredato da una relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è quindi adottato ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni, l'Amministrazione pubblica rilevi che:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*



- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

L'art. 26 comma 11 precisa inoltre che "alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo prevista dall'articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con [DM del 16 maggio 2017](#), d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Le Linee guida contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2017, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Sulla scorta degli schemi e delle indicazioni fornite da tali Linee Guida è stata redatta dai funzionari incaricati l'allegata relazione tecnica, nell'ambito della quale, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui si detengono partecipazioni, relazione trasmessa a tutti i componenti la Giunta in vista dell'adozione nella seduta odierna dell'atto di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Ai fini della razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP 175/2016, relativamente all'individuazione delle società a partecipazione indiretta, ci si è attenuti alla definizione dell'art. 2 comma 1, lett. g) del citato Decreto Legislativo, considerando tale "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Alla luce di ciò, si evidenzia che, ai fini della revisione periodica, non vi sono partecipazioni indirette da prendere in



considerazione, in quanto l'unica società sulla quale si esercita il controllo è Promosiena srl, che non detiene a sua volta partecipazioni in altre società.

Le partecipazioni societarie, nella cui titolarità a tutti gli effetti il nuovo ente Camera di Commercio di Arezzo – Siena è subentrata sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	CCIAA TITOLARE QUOTE PERCENTUALE ANTE 13.11.2018	NOTE
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	0021297051 1	19,69	AREZZO 9,60	
B.M.T.I. SCRL	0604420100 9	0,10	AREZZO 0,04 SIENA 0,06	IN DISMISSIONE
CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL – GAL	0154521051 8	10,64	AREZZO 10,64	
DINTEC SCRL	0433825100 4	0,56	SIENA 0,56	
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA	0072010052 8	15,40 privileg. 25,95 ordinarie	SIENA 15,40 p. 25,95 o.	
IC OUTSOURCING SCRL	0440830028 5	0,11	AREZZO 0,08 SIENA 0,03	
INFOCAMERE SCPA	0231382100 7	0,18	AREZZO 0,13 SIENA 0,05	
JOB CAMERE SCRL	0411763028 7	8,65	AREZZO 8,61 SIENA 0,04	IN LIQUIDAZIONE
PATTO 2000 SCRL	0232270054 9	19,68	SIENA 19,68	
RETECAMERE SCRL	0861809100 6	0,36	AREZZO 0,30 SIENA 0,06	IN LIQUIDAZIONE
PROMOSIENA SRL	0072704052 9	100,00	SIENA 100,00	
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL – SI.CAMERA	1262049100 6	0,08	SIENA 0,08	
S.I.L. APPENNINO CENTRALE SCRL	1262049100 6	2,87	AREZZO 2,87	IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL	0534472048 6	0,09	AREZZO 0,06 SIENA 0,03	CENTRALE DI COMMITTENZA
SVILUPPO AEROPORTO AREZZO SPA	0170936051 3	12,42	AREZZO 12,42	IN DISMISSIONE
TECNO HOLDING SPA	0532778100 0	0,11	SIENA 0,11	IN DISMISSIONE
TECNOSERVICECAMERE SCPA	0478642100 0	0,24	SIENA 0,24	
TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL	0596978048 4	21,75	AREZZO 0,76 SIENA 20,99	



TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL	0518790472	1,16	AREZZO	1,16	IN LIQUIDAZIONE
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL	0170007051 7	6,77	AREZZO	6,77	IN LIQUIDAZIONE
UTC IMMOBILIARE E SERVIZI SCRL	0517406048 2	7,50	AREZZO SIENA	3,75 3,75	IN LIQUIDAZIONE
VALDARNO SVILUPPO SPA	1486000514	10,53	AREZZO	10,53	IN LIQUIDAZIONE

Si sottolinea che, tra queste, le di seguito indicate sono state già oggetto di precedenti processi di revisione e razionalizzazione che hanno portato nel tempo alla loro liquidazione e/o dismissione, dell'esito delle cui procedure e stati di avanzamento sarà semplicemente dato atto nell'allegata relazione, senza tuttavia procedere, poiché superfluo, all'analisi complessiva dell'assetto societario.

PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONE E/O DISMISSIONE
B.M.T.I. SCRL
JOB CAMERE SCRL
RETECAMERE SCRL
S.I.L. APPENNINO CENTRALE SCRL
SVILUPPO AEROPORTO AREZZO SPA
TECNO HOLDING SPA
TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL
UTC IMMOBILIARE E SERVIZI SCRL
VALDARNO SVILUPPO SPA

Il Presidente precisa inoltre che la metodologia seguita per la ricognizione ha avuto riguardo:

- Innanzitutto alla verifica che le partecipazioni non rientrassero nelle previsioni contenute nell'art. 26, relativo ai casi di società escluse dall'ambito soggettivo del Testo Unico;
- Successivamente all'effettuazione del controllo che le società possedessero le caratteristiche indicate all'art. 3, relativo ai tipi di società per le quali è ammessa la partecipazione pubblica;
- In caso positivo, all'accertamento che le società partecipate fossero ammissibili secondo le prescrizioni dell'art. 4, relativamente alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, con riferimento ovviamente alle funzioni proprie degli enti camerali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993, funzioni



riviste ed aggiornate dal Decreto Legislativo 219/2016 di riforma degli Enti camerali;

- Infine, alla verifica dell'insussistenza delle condizioni di cui al successivo di cui all'art. 20

Il Presidente ricorda che la Giunta camerale, essendo ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Testo Unico l'organo amministrativo titolato, dovrà approvare, sulla scorta degli elementi acquisiti e dell'istruttoria definita dagli uffici preposti, l'allegata proposta di Piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2017, documento questo che, approvato, costituirà parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Passa quindi la parola al Segretario Generale per l'illustrazione del Piano di revisione periodica da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP 175/2016.

Segue un'ampia e approfondita discussione per ciascuna delle partecipazioni possedute, al termine della quale i membri presenti adottano all'unanimità la seguente deliberazione:

LA GIUNTA CAMERALE

Udito il Presidente;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e s.m.i., con particolare riferimento al decreto lgs.vo 25 novembre 2016, n. 219;

Preso atto di quanto disposto in particolare dall'art. 3 – commi 1 e 2 del decreto del MISE 8 agosto 2018, per quanto esposto in narrativa;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della Legge 580/1993, laddove prevede: " *Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico*";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 " *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 124/2015 " *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", integrato e corretto dal D.Lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100;

Preso atto in particolare di quanto disposto dall'art. 20 del citato Decreto 175/2016, in tema di *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*; per quanto esposto in narrativa;

Richiamate le deliberazioni n. 69 del 21.09.2017 della Giunta Camerale di Arezzo e n. 57 della Giunta Camerale di Siena, con le quali le due Camere hanno provveduto alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016;



Tenuto conto delle Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, rese note, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata, con DM 16.05.2017, quale Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo prevista dall'articolo 15 del Decreto Lgs. 175/2016 sull'attuazione del TUSP;

Visto l'esito dell'istruttoria dei funzionari preposti, di cui alle schede in atti, che raccolgono, per ciascuna partecipazione posseduta al 31 dicembre 2017, che non sia già stata assoggettata in precedenza a procedura di dismissione e /o liquidazione, i dati necessari all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipate;

Tenuto conto che, alla luce dei precedenti piani di razionalizzazione adottati in adempimento alle normative vigenti negli anni, delle partecipazioni già assoggettate a procedure di dismissione, per le quali i relativi iter non si sono ancora conclusi, verrà semplicemente dato atto nel Piano di revisione;

Esaminato e condiviso il Piano di ricognizione periodica illustrato dal Segretario Generale che, allegato alla presente, ne costituirà parte integrante e sostanziale, quale atto della ricognizione e dei relativi esiti da parte della Giunta camerale;

Rilevato che dalla ricognizione effettuata per Arezzo Fiere e Congressi Srl ricorre uno dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del Decreto legislativo 175/2016, avendo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art.20, comma 2, lett.e);

Ritenuto che il mantenimento della partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl debba essere accompagnato dalla condivisione di un piano industriale e dalla eventuale adozione di un piano di risanamento, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, per una profonda riorganizzazione della struttura sociale, valutando anche il ricorso ad operazioni straordinarie societarie, ai sensi dell'art. 14 TUSP 175/2016;

Sentito il Segretario Generale;

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti ;

DELIBERA

- 1) Di approvare Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato e corretto dal Decreto Lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100, contenuto nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di mantenere la partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl con la condizione che sia presentato al più presto un piano industriale comprensivo di un programma di risanamento, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione al fine di pervenire ad un riequilibrio della situazione economico finanziaria, valutando anche il ricorso ad operazioni straordinarie societarie, ai



sensi dell'art. 14 TUSP 175/2016;

- 3) Di dare mandato al Presidente, in qualità di legale rappresentante, e alla Dirigenza dell'ente, di attivare le procedure relative e conseguenti agli esiti della ricognizione;
- 4) Di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 – comma 4 del Decreto Lgs.vo 175/2016, al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art 2 comma 4 della legge 580/1993 e s.m.i. nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, che avverrà attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui al dedicato portale, entro il 31 gennaio 2019.

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Salvini

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)